

8.2.14.3.4. 16.4 - Cooperazione di filiera per creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali e attività promozionali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle filiere del sistema agroalimentare regionale.

In questo ambito è indispensabile sostenere la creazione e il potenziamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, a carattere locale per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali in un ambito regionale definito.

La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comuni anche attraverso la condivisione di impianti e risorse
- b) sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività dell'impresa agricole
- c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Per mercato locale si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione.

Tali azioni portano ad un aumento della competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera.

Le azioni previste potranno essere realizzate attraverso varie forme di cooperazione, inclusi i GO così come definiti nella sottomisura 16.1.

Nella sua logica d'intervento, la presente sottomisura fa riferimento in maniera prioritaria alla seguente focus area:

Focus Area 3.A: incentivando rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare sia nella fase di produzione che di commercializzazione attraverso varie forme di aggregazione.

La sottomisura ha riflessi importanti anche se non prioritari sulla seguente focus area:

Focus Area 1.B: favorendo la collaborazione tra imprese e promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

La sottomisura contribuisce inoltre al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 4 “Migliorare la competitività e l’efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni”;
- 6 “Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e sviluppare l’aggregazione e l’integrazione”.

La sottomisura incide anche sui seguenti obiettivi trasversali:

- **Clima:** contribuisce all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali, soprattutto attraverso la riduzione dei fattori clima alteranti derivante da economie di scala, non raggiungibili isolatamente, e dalla valorizzazione delle produzioni a raggio locale.
- **Innovazione:** contribuisce all’incremento dell’attività di innovazione delle imprese promuovendo la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari.

La presente sottomisura/tipo di operazione può essere attivata nelle annualità di estensione 2021/2022 anche con le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull’importo ammesso a finanziamento in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Normativa “De minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizioni delle condizioni generali”, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

1. Spese immateriali

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione.
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione del progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità.
- f. *costi indiretti. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.*

Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del soggetto beneficiario sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

2. Spese materiali

- a. *attrezzature per la logistica e per la commercializzazione legate al progetto.*

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. Il soggetto beneficiario deve presentare un progetto di cooperazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti al progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

2. Le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l’impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

3. Nei casi in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non siano compresi nell’Allegato I del Trattato, il

sostegno concesso è limitato alle condizioni previste dalla normativa “De minimis” di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013.

4. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- a) Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- b) Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- c) Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- d) Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

5. Il sostegno è concesso a condizione che non sia coinvolto più di un intermediario tra il produttore primario e il consumatore.

6. Almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione deve appartenere al settore *agricolo*.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per operazioni attivate al di fuori della progettazione integrata, i *principi* sono quelli definiti nella sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione”.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell’ambito della “Progettazione integrata” i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) *per spese immateriali, 70% della spesa ammissibile;*

b) *per spese materiali, 40% della spesa ammissibile.*

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale sottoforma di sovvenzione globale a copertura delle spese materiali e immateriali.

I costi indiretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo”, definite come da art. 68 comma 1 b) “tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tutti gli altri costi sono determinati secondo l'opzione a) relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, del medesimo Reg. (Ue) n. 1303/2013, art. 67.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 16.3 emergono i seguenti rischi:

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.14.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8 : sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà:

- alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare
- alla utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno

registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate

- all'inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

- alla partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

- R9 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.14.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

PER LE DEFINIZIONI SI RINVIA ALLA SOTTOMISURA 16.1